

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

Via del Terminillo, 42 – 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 – PEC: asl.rieti@pec.it
C.F. e P.I. 00821180577

REGOLAMENTO IN MATERIA DI DIVIETO DI FUMO NELLE STRUTTURE DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

- 1) Il presente regolamento disciplina i criteri e le procedure attuative, nell'Asl Rieti, della normativa nazionale e regionale in materia di divieto di fumo, con la finalità di garantire il diritto alla salute ed alla protezione contro i rischi correlati al fumo degli operatori che svolgono la loro attività nell'Azienda, nonché dei pazienti e degli utenti che accedono alle strutture sanitarie.
- 2) In particolare, il presente Regolamento disciplina il divieto di fumare, anche mediante sigarette elettroniche, in attesa di studi ed evidenze scientifiche che ne descrivano l'impatto sulla salute, all'interno di tutti i locali dell'Azienda, sia quelli in cui questa è proprietaria sia quelli che utilizza per l'esercizio delle proprie funzioni e per lo svolgimento delle sue attività (di natura sanitaria o meno) in strutture di non sua proprietà (in locazione, comodato o altro) nonché sui mezzi di trasporto aziendali o comunque per conto di questa utilizzati.

Articolo 2

Finalità del Regolamento

Gli obiettivi specifici perseguiti dal presente regolamento sono:

- a) evitare l'esposizione al fumo passivo delle persone presenti in Azienda a qualsiasi titolo (pazienti, visitatori, operatori, etc.);
- b) garantire la sicurezza degli inneschi d'incendio causati da sigarette e simili;
- c) mantenere la salubrità dell'aria in tutti i locali dell'Azienda;
- d) mantenere il decoro e l'igiene ambientale in tutti i locali e nelle aree all'aperto immediatamente limitrofe agli accessi;
- e) ridurre il numero di fumatori attivi;
- f) coinvolgere tutti gli operatori aziendali nella realizzazione degli obiettivi della normativa antifumo.



Articolo 3 *Divieto di fumare*

- 1) È fatto divieto di fumare:
 - a) In tutti i locali nei quali l'Azienda eroga le proprie prestazioni di natura socio-sanitaria, tecnica ed amministrativa, siano essi di proprietà dell'Azienda o dalla stessa utilizzati a qualsiasi altro titolo (in locazione, comodato o altro);
 - b) a bordo di tutti i mezzi e autoveicoli dell'Azienda (ambulanze, macchine di servizio o altro) o comunque utilizzati per conto dell'Azienda;
 - c) presso tutte le aree esterne, di proprietà o pertinenza di tutte le strutture dell'Asl Rieti, immediatamente limitrofe agli accessi ed ai percorsi sanitari, compresi: strade e cortili interni, giardini, balconi, terrazzi e scale antincendio oltre che nelle pertinenze esterne dei reparti di ginecologia e ostetricia del Presidio Ospedaliero di Rieti, nonché in tutte le aree esterne contenute nel perimetro ospedaliero (parcheggio, giardino, viabilità, etc.);
 - d) è vietato altresì, ai sensi del dell'art. 40 Legge 28 Dicembre 2015, n. 221, gettare mozziconi di sigaretta a terra.
- 2) A titolo meramente esemplificativo, il divieto si applica nelle corsie degli ospedali, negli ambulatori, nelle sale di attesa, nei corridoi, all'interno delle sale operatorie nonché negli uffici che effettuino attività di sportello o comunque di ricevimento degli utenti o degli amministrativi, ivi compresi quelli amministrativi, anche direzionali, ai quali il cittadino possa accedere, nonché negli uffici, nei locali adibiti ad attività socio-sanitarie e tecnico-amministrative, nelle sale nelle quali siano convocate riunioni afferenti all'attività dell'Azienda, ivi comprese le relazioni istituzionali e politiche, negli archivi, negli spogliatoi, nei locali di pertinenza ambulatoriale o di reparto ed in quelli nei quali si effettuino prestazioni accessorie all'assistenza socio-sanitaria, ivi comprese quelle di laboratorio e radiologiche.
- 3) Il divieto non si applica ai degenti del Servizio Psichiatrico di diagnosi e cura (S.P.D.C) nell'area a loro destinata poiché, gli utenti, per la loro tipologia ed abitudini connesse con le malattie psichiatriche, hanno la necessità ricorrente ed impellente di fumare.

Articolo 4 *Ambito di applicazione*

- 1) Il presente Regolamento si applica nei confronti di tutti coloro che frequentano a qualsiasi titolo i locali dell'Asl Rieti, quali a mero titolo esemplificativo:
 - a) dipendenti aziendali;
 - b) soggetti che a vario titolo prestano le loro attività per l'Azienda (collaboratori a contratto, liberi professionisti, fornitori, volontari, studenti, tirocinanti e figure similari, servizio di vigilanza);
 - c) pazienti;
 - d) visitatori.

Articolo 5 *Cartellonistica*

- 1) In tutti i locali nei quali si applica il divieto di cui all'art. 3 lett. a), devono essere affissi appositi cartelli, adeguatamente visibili, recanti la scritta "VIETATO FUMARE".

Il cartello "VIETATO FUMARE" dovrà riportare l'indicazione:

- a) della legislazione di riferimento, cioè la Legge 584/75 e s.m.i;
 - b) le sanzioni previste per i trasgressori;
 - c) l'indicazione dei soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e ai quali compete accertare le infrazioni ai sensi dell'art. 6 successivo.
- 2) In tutte le aree esterne, di proprietà o pertinenza di tutte le strutture dell'Asl Rieti, immediatamente limitrofe agli accessi ed ai percorsi sanitari di cui all'art. 3 lett. c) devono essere affissi, adeguatamente visibili, appositi cartelli recanti la dicitura "È VIETATO FUMARE NELLE AREEE LIMITROFE AGLI ACCESSI".

Il cartello "VIETATO FUMARE NELLE AREEE LIMITROFE AGLI ACCESSI" dovrà riportare l'indicazione:

- a) della legislazione di riferimento, Legge 3/2003 successivamente modificata dall'art. 24 del Decreto Legislativo n. 6 del 12/01/2016, nonché della Legge 28/12/2015 n. 221 che fa espresso divieto di gettare a terra i mozziconi di sigarette (Norme sulla Green Economy);
 - b) le sanzioni previste per i trasgressori;
 - c) l'indicazione dei soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e ai quali compete accertare le infrazioni ai sensi dell'art. 6 successivo.
- 3) Nell'allegato 1 e 2 al presente regolamento, vengono riportati gli schemi dei cartelli, di cui ai commi precedenti.

Articolo 6 *Soggetti Responsabili dell'applicazione della normativa*

- 1) Sono soggetti Responsabili dell'applicazione della normativa in materia di divieto di fumare tutti i Dirigenti di struttura.
- 2) In particolare costoro devono nelle strutture da loro dirette:
 - a) individuare ed incaricare con atto scritto, comunicato all'interessato, i soggetti cui spetta l'obbligo di vigilare sull'osservanza del divieto e di accertare e contestare le infrazioni. Le nomine devono essere effettuate in maniera tale da garantire il controllo durante l'intero periodo di apertura delle strutture, prevedendo, ove possibile, la nomina di un supplente per i casi di assenza dal servizio del funzionario incaricato. Il funzionario viene scelto tra i dipendenti di livello economico non inferiore al sesto. I suddetti nominativi e ogni loro variazione devono essere riportati sul cartello di divieto e comunicati per iscritto alla U.O.S.D. Affari Generali e Legali che provvederà a tenere e aggiornare apposito registro;
 - b) curare l'affissione dei cartelli, verificare che gli stessi non vengano rimossi e mantenere aggiornati i nominativi ivi indicati;

- c) accertare eventuali violazioni ed applicare le relative sanzioni nei confronti del personale incaricato di far osservare il divieto che non ottemperi alle disposizioni di legge e del presente regolamento;
- d) nel caso in cui i Direttori di cui al comma 1 del presente articolo non abbiano proceduto alle nomine degli incaricati alla vigilanza, sono tenuti, personalmente, ad assicurare la vigilanza, gli accertamenti e le contestazioni e il loro nome verrà riportato sul cartello di divieto.

Articolo 7

Doveri dei soggetti responsabili alla vigilanza sul rispetto del divieto

- 1) Ai soggetti a cui spetta la vigilanza, l'accertamento e la contestazione delle infrazioni, nominati con le modalità di cui all'articolo 6, spetta:
 - a) Vigilare sull'osservanza del divieto, da intendersi come intervento attivo nei confronti dei trasgressori tramite un formale invito a non fumare;
 - b) Accertare le infrazioni, contestando immediatamente, qualora sia possibile, la violazione al trasgressore;
 - c) Redigere il verbale di accertamento/contestazione secondo le modalità previste dall' art. 8.

Articolo 8

Contestazione e verbalizzazione delle infrazioni

- 1) L'accertamento e contestazione delle infrazioni e la verbalizzazione della sanzione amministrativa spetta agli incaricati nominati con le modalità di cui all' art. 6, comma 2 lett. b), nonché agli agenti del servizio di vigilanza ove presenti.
- 2) Nei casi di violazione del divieto, i soggetti individuati all'art.6 procedono all'accertamento dell'infrazione redigendo il verbale di contestazione. La violazione, quando sia possibile, deve essere contestata immediatamente al trasgressore - anche su richiesta di altri operatori dell'Azienda o di cittadini - da parte dei soggetti incaricati di cui all'art. 6, compilando in ogni sua parte il verbale di cui all'allegato 3 (modulo di contestazione) al presente regolamento, da redigersi in triplice copia. Qualora non sia possibile procedere alla contestazione immediata, ovvero il trasgressore non intenda sottoscrivere il verbale o di riceverne copia, verrà utilizzato il modulo di cui all'allegato 4 (modulo di notifica) da redigersi in triplice copia.
 - a) Una copia è consegnata al trasgressore stesso quale contestazione immediata, unitamente al bollettino di c/c postale n. 82378001, intestato a: Regione Lazio - Contenzioso Amministrativo - Servizio di Tesoreria - Via R. R. Garibaldi 00145 Roma, qualora il contravventore intenda provvedere al pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta, nei termini previsti dal successivo art.10
 - b) Una copia è conservata presso la struttura di appartenenza del preposto alla vigilanza;
 - c) Una copia va consegnata alla U.O.S.D. Affari Generali e Legali, che provvederà a trasmetterne copia all'Autorità competente.
- 3) In caso di rifiuto da parte del trasgressore di sottoscrivere il verbale o riceverne copia, ne deve essere dato atto in calce al processo verbale.
- 4) Quando non sia possibile la consegna di quanto indicato nella lett. a) dell'art.8, occorre inviare al trasgressore, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro novanta giorni

dall'accertamento dell'infrazione (con spese di invio a mezzo posta a carico del trasgressore), il modello di notifica, unitamente al modello di pagamento.

5) Il verbale di accertamento deve contenere:

- a) Gli estremi del trasgressore, identificato tramite il suo documento personale di riconoscimento o mediante conoscenza personale o con altro mezzo idoneo (es. testimoni, o documento amministrativo o sanitario presentato);
- b) L'indicazione della violazione compiuta;
- c) Le modalità di pagamento;
- d) L'indicazione dell'autorità a cui far pervenire scritti difensivi;

6) Non è consentito il pagamento della sanzione direttamente ai preposti o delegati alla vigilanza ed all'accertamento dell'infrazione, né all'economista della struttura.

7) Ferme restando le sanzioni pecuniarie, l'Azienda provvederà ad avviare procedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti che contravvengono al presente regolamento secondo le procedure di cui alla vigente normativa.

Articolo 9 *Sanzioni amministrative*

1) I trasgressori degli obblighi previsti dalla normativa sono soggetti alle seguenti sanzioni amministrative:

- a) Per i trasgressori del divieto di fumo da € 27,50 ad € 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni di età;
- b) Per i soggetti incaricati di curare l'osservanza del divieto e irrogare le sanzioni da € 220,00 ad € 2.200,00;
- c) Per i trasgressori del divieto di gettare a terra i mozziconi di sigarette da € 150,00 ad € 300,00.

2) L'obbligazione di pagare le somme di cui al presente articolo non è trasmissibile agli eredi.

Articolo 10 *Oblazioni*

1) Ai sensi dell'art. 16 della L. n. 689/81 e s.m.i. il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione in misura ridotta, pari alla terza parte del massimo o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione stessa, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi di violazione. Pertanto essendo più favorevole il pagamento del doppio del minimo, in caso di pagamento entro 60 giorni le sanzioni per le violazioni di cui all'articolo 9 sono così determinate:

- € 55,00

- € 110,00

- € 440,00

- 2) Il trasgressore dovrà inviare copia della ricevuta attestante l'avvenuto pagamento unitamente alla copia del verbale di contestazione alla U.O.S.D. Affari Generali e Legali.
- 3) Nel caso in cui l'Amministrazione non riceva riscontro dell'avvenuto pagamento, secondo le disposizioni che precedono, provvederà a presentare rapporto al Prefetto, con le prove delle eseguite contestazioni e notificazioni, per consentire l'attivazione del procedimento di cui all'art. 18 della legge 689/1981.

Articolo 11

Ricorso

- 1) Il trasgressore al divieto di fumo, a cui è stata contestata l'infrazione, ha facoltà di proporre ricorso al Prefetto entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento del verbale, inviando scritti difensivi e documenti e chiedendo anche allo stesso di essere sentito a norma dell'art.18 della legge 689/1981. L'autorità competente applicherà le vigenti disposizioni in materia di ordinanza-ingiunzione.

Articolo 12

Prescrizione

- 1) Il diritto a riscuotere le somme dovute per le infrazioni di cui al presente regolamento si prescrive nel termine di 5 anni dal giorno in cui è stata commessa l'infrazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile.

Articolo 13

Pubblicità del Regolamento

- 1) Il presente regolamento, formalizzato con atto deliberativo, sarà pubblicato nell'albo pretorio e nella sezione "Regolamenti" del sito web aziendale e trasmesso a tutti i responsabili indicati all'art. 6, affinché provvedano a darvi la massima diffusione presso il personale dipendente.

Articolo 14

Norma finale

- 1) Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

VIETATO FUMARE



ART. 7 L. 11/11/1975 n.584 - ART. 52, comma 20, L. 28/12/2001 n. 448-
ART. 51, comma 5, L. 16/01/2003 n.3 - ART. 1, comma 189 L.311 /2004-
CIRC. 17/12/04 del Min. Salute

I TRASGRESSORI SARANNO SOGGETTI ALLA SANZIONE AMMINISTRATIVA
DEL PAGAMENTO DI UNA SOMMA DA EURO 27,50 A EURO 275,00.
LA SANZIONE AMMINISTRATIVA E' RADDOPPIATA SE LA VIOLAZIONE SI
VERIFICA IN PRESENZA DI UNA DONNA IN EVIDENTE STATO DI
GRAVIDANZA O IN PRESENZA DI LATTANTI O BAMBINI FINO A 12 ANNI

FUNZIONARIO INCARICATO ALL'ACCERTAMENTO DELL'INFRAZIONE
SUL DIVIETO DI FUMO E' IL SIG.: _____

CHIUNQUE ACCERTI L'INOSSERVANZA DEL PRESENTE DIVIETO PUO'
CHIEDERE ALLA SEGRETERIA DELLA STRUTTURA L'INTERVENTO DEL
FUNZIONARIO INCARICATO

A handwritten signature or set of initials in the bottom left corner of the page.

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI



E' VIETATO FUMARE NELLE PERTINENZE ESTERNE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO

Ai sensi dell'art. 51 Comma 1 bis legge 16/1/2003 n°3 modificato dall'art. 24 comma 1 del D.lgs.n°6/2016

I TRASGRESSORI ALLA PREDETTA DISPOSIZIONE, SONO SOGGETTI ALLA SANZIONE AMMINISTRATIVA DI UNA SOMMA DA € 27,50 ad € 275,00; LA MISURA DELLA SANZIONE E' RADDOPPIATA QUALORA LA VIOLAZIONE SIA COMMESSA IN PRESENZA DI UNA DONNA IN EVIDENTE STATO DI GRAVIDANZA O IN PRESENZA DI LATTANTI O BAMBINI FINO A 12 ANNI.

Art. 51 comma 5 Legge 16 gennaio 2003 n 3 e smi “

Autorità a cui compete accertare e contestare l'infrazione: Delegato alla Vigilanza, Polizia amministrativa locale,

Agenti e Ufficiali di Polizia Giudiziaria

DELEGATO ALLA VIGILANZA SULL'OSSERVANZA DEL DIVIETO :



AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
Via del Terminillo, 42 - 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 - PEC: asl.rieti@pec.it
C.F. e P.I. 00821180577

Verbale N. _____

**VERBALE DI CONTESTAZIONE
PER LA VIOLAZIONE DELLA NORMA SUL FUMO**

Il giorno _____ del mese di _____ dell'anno _____ alle ore _____,
nei locali/aree esterne dell' Asl Rieti, nei quali è costantemente esposto apposito cartello di divieto di fumo, il
sottoscritto _____, in qualità di funzionario incaricato dall'Azienda di
procedere all'accertamento ed alla contestazione delle violazioni del divieto di fumo, (valutare se eliminare
previsto dalla legge 11 novembre 1975, n. 584 e regolamento dell'Azienda con deliberazione del Direttore
generale n _____ del _____) ha accertato quanto segue:

Il/La Sig. _____, nato/a a _____ (Prov. di _____) il
_____, residente a _____ in Via _____ n.
_____, identificato mediante _____ ha violato tale divieto in quanto:

(es. sorpreso nell'atto di fumare, oppure sorpreso nell'atto di spegnere una sigaretta dopo aver fumato.
Indicare il luogo dell'avvenuta trasgressione)

SANZIONE EDITTALE DA € 27,50 AD € 275,00

In relazione alla infrazione, che viene contestata, il trasgressore ha tenuto a dichiarare:

Sanzione applicata: €

Termine per il pagamento: 60 giorni

- Il trasgressore è ammesso al pagamento in misura ridotta, entro 60 giorni dalla data della contestazione, dell' importo di € 55,00=, corrispondente al doppio del minimo edittale, da effettuare con versamento sul c/c postale n. 82378001, intestato a: Regione Lazio- Contenzioso amministrativo- Servizio di Tesoreria- Via R. R. Garibaldi 00145 Roma;

oppure

- L'importo di € 55,00 è raddoppiato (€ 110,00=) in quanto la violazione è stata commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino ai 12 anni di età.

Copia dell'avvenuto pagamento dovrà essere trasmessa all'Asl Rieti, U.O.S.D. Affari Generali e Legali.

In caso di omesso versamento della somma indicata, entro il termine di 60 giorni, il trasgressore decadrà dal beneficio della sanzione amministrativa ridotta e sarà tenuto al pagamento della somma (da € 27,50 ad € 275,00), dovuta per violazione accertata, che sarà determinata dal Prefetto a cui il verbalizzante trasmetterà gli atti.

Contro il presente atto, l'interessato può proporre ricorso al Prefetto entro il termine di 30 giorni dalla data del suo ricevimento, inviando scritti difensivi e documenti e chiedendo allo stesso di essere sentito, Il ricorso al Prefetto è alternativo al pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa e non interrompe né sospende i termini del pagamento della somma su indicata.

Il presente verbale viene compilato in tre esemplari, uno dei quali viene consegnato unitamente al modello di pagamento all'interessato, che appone la propria firma in calce allo stesso, per ricevuta.


Rieti, li _____

IL VERBALIZZANTE

IL TRASGRESSORE

L'OBBLIGATO IN SOLIDO*

* es. genitore di minore





AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

Via del Terminillo, 42 - 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 - PEC: asl.rieti@pec.it
C.F. e P.I. 00821180577

Verbale N. _____

**VERBALE DI CONTESTAZIONE
PER LA VIOLAZIONE DELLA NORMA SUL FUMO**

Il giorno _____ del mese di _____ dell'anno _____ alle ore _____, nei locali/aree esterne dell' Asl Rieti, nei quali è costantemente esposto apposito cartello di divieto di fumo, il sottoscritto _____, in qualità di funzionario incaricato dall'Azienda di procedere all'accertamento ed alla contestazione delle violazioni del divieto di fumo, (valutare se eliminare previsto dalla legge 11 novembre 1975, n. 584 e regolamento dell'Azienda con deliberazione del Direttore generale n _____ del _____) ha accertato quanto segue:

Il/La Sig. _____, nato/a a _____ (Prov. di _____) il _____, residente a _____ in Via _____ n. _____, identificato mediante _____ ha violato tale divieto in quanto:

(es. sorpreso nell'atto di fumare, oppure sorpreso nell'atto di spegnere una sigaretta dopo aver fumato. Indicare il luogo dell'avvenuta trasgressione)

SANZIONE EDITTALE DA € 27,50 AD € 275,00

La violazione non è stata contestata immediatamente causa:

Per cui ci si avvale del disposto del 2° comma dell'art. 14 della L.n. 689/81, notificando il presente verbale, contenente gli estremi della violazione, mediante invio di copia a mezzo di raccomandata A/R.

Sanzione applicata: €

Termine per il pagamento: 60 giorni

- Il trasgressore è ammesso al pagamento in misura ridotta, entro 60 giorni dalla data della contestazione, dell' importo di € 55,00 oltre ad €..... per spese postali, corrispondente al doppio del minimo edittale,

[Handwritten signature]

da effettuare con versamento sul c/c postale n. 82378001, intestato a: Regione Lazio- Contenzioso amministrativo- Servizio di Tesoreria- Via R. R. Garibaldi 00145 Roma;

oppure

- L'importo di € 55,00 è raddoppiato (€ 110,00=) oltre ad €..... per spese postali, in quanto la violazione è stata commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino ai 12 anni di età.

Copia dell'avvenuto pagamento dovrà essere trasmessa all'Asl Rieti, U.O.S.D. Affari Generali e Legali.

L'importo su indicato comprende la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa, in misura ridotta, maggiorata delle spese di notifica, per l'impossibilità della consegna personale del presente atto.

In caso di omesso versamento della somma indicata, entro il termine di 60 giorni, il trasgressore decadrà dal beneficio della sanzione amministrativa ridotta e sarà tenuto al pagamento della somma (da € 27,50 ad € 275,00), dovuta per violazione accertata, che sarà determinata dal Prefetto a cui il verbalizzante trasmetterà gli atti.

Contro il presente atto, l'interessato può proporre ricorso al Prefetto entro il termine di 30 giorni dalla data del suo ricevimento, inviando scritti difensivi e documenti e chiedendo allo stesso di essere sentito. Il ricorso al Prefetto è alternativo al pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa e non interrompe né sospende i termini del pagamento della somma su indicata.

Il presente verbale viene compilato in tre esemplari, uno dei quali viene consegnato unitamente al modello di pagamento all'interessato, che appone la propria firma in calce allo stesso, per ricevuta.

Rieti, li _____

IL VERBALIZZANTE

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Si fa riferimento alla normativa vigente:

Legge n. 584/1975 e s.m.i.

Legge Regionale 30/1994

Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14.12.1995

Legge n. 448/2001 art. 52, comma 20

Legge n. 3/2003 art. 51 e s.m.i.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23.12.2003

Accordo Conferenza Stato Regioni del 16.12.2004

Circolare Ministero della Salute 17.12.2004

Legge n. 311/2004 art. 1, comma 189 (legge finanziaria 2005)

Legge 221/2015 "Norme sulla Green Economy"

Decreto Legislativo n. 6/2016, art. 24

Legge Regionale 10/2016